

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL RIMBORSO SPESE MEDICHE A FAVORE DEI/DELLE DIPENDENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA



DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE.....	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.2. CHIARIMENTI.....	7
2.3. COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1. DURATA.....	8
3.2. REVISIONE PREZZI.....	9
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	12
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	12
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	13
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	13
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	14
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	15
7. AVVALIMENTO.....	16
8. SUBAPPALTO	17
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	17
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	17
11. SOPRALLUOGO.....	20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	21
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	23
15. DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	24
15.1. DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	24
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	27
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	27
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	28
15.5. PATTO DI INTEGRITA'	29
15.6. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	29
16. OFFERTA TECNICA	30
17. OFFERTA ECONOMICA	30
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	31
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	31

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	40
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	40
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	40
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	41
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	41
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	42
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	42
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	43
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	44
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	45
24. CODICE DI COMPORTAMENTO	46
25. ACCESSO AGLI ATTI.....	46
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	47
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	47

PREMESSE

Con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 26 settembre 2024, questa Stazione Appaltante ha deliberato di indire una procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per il rimborso delle spese mediche a favore dei/delle dipendenti dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 del D.lgs. 36/2023, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo

[https://uniroma2.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp? csrf=1XMRY05FV90CB1T8X608U69ASM2ZPLM3](https://uniroma2.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?csrf=1XMRY05FV90CB1T8X608U69ASM2ZPLM3)

Si specifica che tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Ai sensi dell'art. 17 co. 3 del D.Lgs. 36/2023, la durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo proroghe previste all'articolo 1, commi 4 e 5 dell'allegato I.3 al D.lgs. 36/23.

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma- codice NUTS ITI43.

CIG B3606DC7B7 CUI S80213750583202400002

La Responsabile **unica del progetto** è la Dott.ssa Carola Gasparri - carola.gasparri@uniroma2.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della dichiarazione di partecipazione, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, e comunque sempre nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 5 dell'allegato I.3 al D Lgs. 36/2023, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <http://web.uniroma2.it/it/avvisi>.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*" scaricabile al seguente link:

https://uniroma2.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Modalita_tecniche_utilizzo_piattaforma_e_accesso_Area_Riservata.pdf che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato,

nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte fatte salve attività di manutenzione ed aggiornamento della stessa che verranno svolte previa comunicazione sul portale.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti”* che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (**SPID**) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate mediante uno dei seguenti canali:

Contattando il call center al numero 0422 267755, attivo dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30;

- Scrivendo una e-mail all'indirizzo service.appalti@maggioli.it;
- Compilando il form presente all'indirizzo https://uniroma2.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Schema di domanda di partecipazione (Modello A);
- d) Progetto ai sensi dell'art. 41 del Codice, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Capitolato speciale;
- e) Documento di gara unico europeo in formato xml;
- f) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa, presenti nei seguenti manuali:
 - *"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti"* presente nella sezione Informazioni - Accesso area riservata - della Piattaforma:
https://uniroma2.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Modalita_tecniche_utilizzo_piattaforma_e_accesso_Area_Riservata.pdf;
 - *"Regole di utilizzo della piattaforma telematica"* presente nella schermata riguardante la registrazione dell'operatore economico sulla Piattaforma;
 - *"Guida per la presentazione di un'offerta telematica"* presente nella sezione Informazioni - Istruzioni e manuali - della Piattaforma:
https://uniroma2.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf;
- g) Patto di integrità;
- h) Prospetto di offerta tecnica (Modello B);
- i) Statistiche sinistri.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:

https://uniroma2.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp che consente l'accesso diretto alla Piattaforma.

Dalla piattaforma telematica è possibile accedere all'elenco di tutte le procedure: "Gare e procedure in corso" oppure "Gare e procedure scadute". In particolare, cliccando su "Visualizza scheda" è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la "Documentazione di gara" elencata nel presente disciplinare di gara e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (**entro il 4 novembre 2024**) in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti Sezione "*Comunicazioni riservate al concorrente*" della scheda relativa alla procedura di affidamento, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (**entro il giorno 8 novembre 2024**), mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nella sezione "*Comunicazioni della stazione appaltante*" della scheda relativa alla procedura di affidamento.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale <https://uniroma2.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per il rimborso delle spese mediche a favore dei/delle dipendenti dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, come dettagliatamente specificato nel Capitolato speciale.

Tabella n. 1- Oggetto ed importo

n.	Descrizione servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo annuale	Importo totale
1	Servizio di Polizza rimborso spese mediche a favore dei/delle dipendenti dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata	66512220-0	P	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00
A) Importo a base di gara soggetto a ribasso					€ 1.000.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					€ 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara					€ 1.000.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera previsti dall'art. 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che sono stimati aventi un'incidenza media pari allo 0,1% del premio. Tali costi, infatti, nel caso di un servizio assicurativo, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio c.d. "puro" (che ha natura per lo più finanziaria) e hanno, una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione imprenditoriale.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL ANIA del 17/09/2007 che disciplina i rapporti tra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché non sono ravvisati rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 in ragione della specificità del servizio, e delle sue modalità di espletamento.

L'importo complessivo è esente Iva e comprensivo di ogni imposta e onere ivi compresi i contributi per l'adesione alla cassa di assistenza/fondo sanitario.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **due anni** con effetto dalle ore 00:00 del 1° gennaio 2025 e scadenza alle ore 24:00 del 31 dicembre 2026 e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza, senza necessità di alcuna comunicazione formale da nessuna delle parti.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, decorsi almeno dodici mesi dall'inizio del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione dei prezzi, superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire, ai sensi degli artt. 60 e 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti su richiesta scritta e adeguatamente documentata dalla parte interessata, a seguito di apposita istruttoria.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice, non superiore a sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. Il valore massimo stimato della presente modifica è indicato nella tabella n. 2 (importo opzione di proroga).

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 1.450.000,00 Esente Iva

Tabella n. 2 - Valore globale dell'appalto

Importo complessivo a base di gara	€ 1.000.000,00
Importo per la proroga tecnica (6 mesi)	€ 250.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 200.000,00
Valore globale stimato	€ 1.450.000,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli ed autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio nazionale nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 (ramo Malattia).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare dichiarazione di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

In caso di partecipazione in Coassicurazione, si richiede una dichiarazione di impegno nella quale le singole imprese coassicuratrici conferiscono all'impresa che presenterà l'offerta (impresa delegataria) una delega per la gestione completa del rapporto assicurativo, ivi compresa la stipula del contratto in nome e per conto proprio e delle coassicuratrici.

Tale mandato dovrà espressamente prevedere, oltre all'impegno a non modificare la composizione della Coassicurazione, anche che l'impresa delegataria, mandataria della gestione completa del rapporto assicurativo, risponderà per l'intera copertura del rischio, in deroga all'art. 1911 del codice civile e corrisponderà integralmente il risarcimento dovuto, salvo rivalsa nei confronti delle imprese coassicuratrici.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando

attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Si rimanda alla sezione del sito dell'Anac dove può essere consultato il relativo manuale:

<https://www.anticorruzione.it/-/news.07.02.2024.manuali.fvoe>

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) **Essere in possesso di autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nel ramo inerente il rischio "Malattia"**, oggetto del presente appalto, secondo le norme vigenti in materia. Le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro UE possono partecipare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 209/2005, nel ramo oggetto del presente appalto. Le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro UE possono, altresì, partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 209/2005, nel ramo oggetto del presente appalto. I concorrenti dovranno avere organizzazione stabile in Italia (o in altri stati membri UE) e potranno partecipare direttamente o tramite la propria organizzazione. In quest'ultimo caso, il titolare dovrà essere munito di procura speciale appositamente rilasciata dall'Impresa di assicurazione per intervenire al presente appalto.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **Raccolta premi nel ramo "Malattia", negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando, non inferiore ad € 1.500.000,00 annui.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito della raccolta premi è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto secondo la seguente formula:
 $(1.500.000,00/36) \times \text{mesi di attività}$.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **Esecuzione negli ultimi tre anni* di almeno n. 2 servizi analoghi** a quello in affidamento (contratto assicurativo di "Rimborso spese sanitarie"), in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende Private con un numero di destinatari non inferiore alla platea oggetto dell'appalto (n. 1000 dipendenti). Il concorrente dovrà elencare, nella domanda di partecipazione, i servizi per polizze "rimborso spese mediche" effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione del numero di assicurati, date di esecuzione e committenti, pubblici o privati. Saranno presi in

considerazione anche i contratti sottoscritti nelle annualità precedenti a quelle indicate, purché ancora in vigore e gestiti nell'ultimo triennio.

(* Il triennio da considerare è quello antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, del numero di assicurati e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche (da cui si evinca il numero di assicurati e periodo di esecuzione), completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, del numero di assicurati e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

b) Avere, al momento della presentazione dell'offerta, e fino alla scadenza dell'appalto, la disponibilità delle seguenti strutture convenzionate:

- Almeno 100 case di cura e/o ospedali abilitati al ricovero notturno e diurno sul territorio italiano, di cui almeno 30 nel territorio della provincia di Roma;
- Almeno 300 centri diagnostici sul territorio italiano, di cui almeno 90 nel territorio della provincia di Roma;
- Almeno 500 studi dentistici sul territorio italiano, di cui almeno 150 nel territorio della provincia di Roma.

Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione, l'elenco delle strutture, suddiviso per tipologia (case di cura e/o ospedali - centri diagnostici - studi dentistici) e per ambito territoriale (territorio italiano - territorio della provincia di Roma), con l'indicazione della durata del convenzionamento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- contratti di convenzionamento stipulati con le strutture;
- attestazioni rilasciate dalle strutture, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di convenzionamento.

I documenti comprovanti il possesso dei requisiti **saranno inseriti nel FVOE**, in fase di controllo dei requisiti, dal concorrente risultato aggiudicatario.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 lettera a) deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo al possesso di autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nel ramo inerente il rischio "Malattia", oggetto del presente appalto, secondo le norme vigenti in materia di cui al punto 6.1 lettera b), deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo alla raccolta premi di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Il requisito relativo al possesso delle strutture convenzionate di cui al punto 6.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito relativo al possesso di autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nel ramo inerente il rischio "Malattia", oggetto del presente appalto, secondo le norme vigenti in materia di cui al punto 6.1 lettera b), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 D.lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.1 lettera b) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla dichiarazione di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

In caso di avvalimento premiale il contratto di avvalimento deve essere inserito nell'offerta tecnica e non allegato alla domanda di partecipazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 29.000,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La **cauzione** è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico (versamento da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato a Università degli Studi di Roma Tor Vergata, presso INTESA SANPAOLO S.p.A. - IT44 A030 6905 0201 0000 0046 489) o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia o, in alternativa, l'indirizzo PEC presso il quale effettuare le verifiche secondo quanto stabilito dall'Anac con Delibera n. 606 del 19 dicembre 2023.

Si invitano gli operatori economici a prendere visione della citata Delibera Anac consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/appalti-fino-al-30-giugno-2024-si-pu%C3%B2-verificare-autenticit%C3%A0-garanzia-fideiussoria-anche-via-pec> nonché del Comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno 2024 consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/193419755/Comunicato+del+Presidente+del+28+giugno+2024+-+garanzie+fideiussorie.pdf/cd1b2db1-6e10-8255-7220-0552b7c1b889?t=1719595122957>.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del Codice dei contratti.

d. Riduzione massimo del 20 % in caso di possesso delle seguenti certificazioni:

NORMA	Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca dati Accredia	Ultima versione	
OGGETTO			
SA 8000	Certificazione <i>social accountability</i> 8000	2014	2%
ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 ISO/IEC 27001:2022	Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni N.B.: Le aziende certificate a fronte della ISO/IEC 27001:2013 hanno tempo tre anni dalla pubblicazione della ISO/IEC 27001:2022 (24/10/2022) per effettuare la transizione.	2022	2%
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	2015	2%
UNI EN ISO 9001	Sistemi di gestione per la qualità	2015	2%
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	2018	2%
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni	2022	5%
EMAS	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009	5%

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nel Modello A "Dichiarazione di partecipazione" il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, delibera pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione richiesta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 14 novembre 2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15mb per singolo file.

In fase di caricamento dei documenti la Piattaforma indica il formato dei files da utilizzare (P7M, PDF ecc.).

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al punto 1 e nel manuale “*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*”, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;**
- B – Offerta tecnica;**
- C – Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di partecipazione.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua

correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la dichiarazione di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della dichiarazione di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al punto 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine perentorio di **5 giorni**.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza l'area riservata della Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione nella busta amministrativa:

- 1) domanda di partecipazione (Modello A) ed eventuale procura;
- 2) attestazione versamento imposta di bollo;
- 3) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato xml e pdf;
- 4) eventuale dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui al punto 15.2;
- 5) eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 6) eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 7) Patto di integrità
- 8) garanzia provvisoria;
- 9) ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 10) eventuale copia della certificazione di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta, a cura dell'operatore, secondo il modello A messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Tutte le suddette dichiarazioni ed eventuali misure di self-cleaning adottate debbono essere contenute nel D.G.U.E. che va compilato, in caso di raggruppamenti, da ciascun operatore economico raggruppato, consorziate esecutrici eventualmente designate ed eventuali ausiliarie.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, nella domanda di partecipazione (Modello A) il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda di partecipazione dovrà contenere, tra le altre, le seguenti dichiarazioni:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al seguente link:
<http://web.uniroma2.it/it/contenuto/codice-etico-e-di-comportamento> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di integrità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo del 24 ottobre 2017, allegato alla documentazione di gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27;
- il possesso delle certificazioni ai fini dell'applicazione delle riduzioni della garanzia provvisoria;
- il sito internet o l'indirizzo PEC dell'emittente della garanzia fideiussoria presentata;
- di riconoscere il Broker, incaricato dalla Stazione appaltante, quale unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazioni, come previsto dall'Art. 3.3 del Capitolato "Gestione della polizza"
- di possedere un sistema di gestione della privacy conforme al General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018;
- l'esecuzione, negli ultimi tre anni, dei servizi per polizze "rimborso spese mediche" con indicazione del numero di assicurati, date di esecuzione e committenti, pubblici o privati;
- l'elenco delle strutture, suddiviso per tipologia (case di cura e/o ospedali - centri diagnostici - studi dentistici) e per ambito territoriale (territorio italiano - territorio della provincia di Roma), con l'indicazione della durata del convenzionamento.

In caso di raggruppamento, costituendo o costituito, le dichiarazioni devono essere rese da ciascun operatore economico raggruppato; in caso di consorzio anche dal consorziato esecutore eventualmente designato e, in caso di avvalimento, da eventuali ausiliari.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la dichiarazione è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla dichiarazione copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

ATTESTAZIONE PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il DGUE dell'ausiliaria in formato xml e pdf;
- 3) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il solo contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica; la rimanente documentazione va inserita nella documentazione amministrativa.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5. PATTO DI INTEGRITA'

Il PATTO DI INTEGRITA', incluso nella documentazione di gara, è sottoscritto digitalmente dal titolare o dal rappresentante legale della società. Nel caso di raggruppamenti, costituiti o costituendi, il documento deve essere prodotto e sottoscritto digitalmente da ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, esso deve essere prodotto e sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale del consorzio e dalla consorziata per lo svolgimento del servizio, qualora designata; in assenza di designazione, solamente dal consorzio.

15.6. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Tra la documentazione di gara è disponibile il FILE XML del DGUE precompilato dalla Stazione appaltante con i dati della presente procedura di gara. Il concorrente dovrà compilarlo nelle parti pertinenti.

Il concorrente dovrà indicare, nella sezione **"Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"** i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Con riferimento alla Parte IV: Criteri di selezione, sezione B: capacità economica e finanziaria, si sottolinea che l'importo da indicare è l'importo della raccolta premi nel ramo "Malattia", negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando, non inferiore ad € 1.500.000.00 annui, come previsto al par. 6.2 del presente Disciplinare di gara, e non il fatturato annuo generale, come indicato nella citata sezione del DGUE.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato, compilato nelle parti pertinenti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, dall'ausiliaria.

Il DGUE è firmato con le modalità di cui al punto 15.1.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità descritte nel manuale "*Guida per la presentazione di un'offerta telematica*", a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Prospetto di offerta tecnica (Modello B);
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- c) dichiarazione riservatezza;
- d) copia prospetto offerta tecnica oscurato.

L'operatore economico allega una DICHIARAZIONE firmata contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da RISERVATEZZA, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata del Prospetto di offerta tecnica adeguatamente oscurato nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

La compilazione dell'Offerta economica avverrà in modalità interattiva, attraverso l'inserimento, nella Piattaforma, del ribasso offerto sull'importo posto a base di gara (IVA ed oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze esclusi), come indicato nel manuale "*Guida per la presentazione di un'offerta telematica*".

La piattaforma prevede l'inserimento di un numero massimo di 5 decimali.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1, deve indicare, a pena di esclusione i seguenti elementi:

- a) la percentuale di ribasso offerta sull'importo posto a base di gara, al netto di Iva;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il

ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Inseriti questi valori, la piattaforma telematica provvederà alla generazione automatica del documento OFFERTA ECONOMICA, ovvero di un file PDF standardizzato contenente i valori sopra elencati. L'operatore economico dovrà quindi effettuare il download del file PDF dell'OFFERTA ECONOMICA, firmarlo digitalmente e caricarlo nel sistema. La firma deve essere quella del nominativo indicato quale firmatario selezionato nella pagina "Scarica offerta" sopra illustrata e riportato nel file PDF alla voce "Offerta sottoscritta da" ovvero di altro soggetto titolare del potere di firma secondo la normativa vigente.

In caso di raggruppamenti costituenti deve essere caricato a sistema un ulteriore file PDF dell'OFFERTA ECONOMICA firmata digitalmente da tutti i componenti il raggruppamento con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella n. 3 - Punteggi

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Saranno attribuiti "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella n. 4 - Punteggi offerta tecnica

<p>CRITERIO DI VALUTAZIONE 1 Ricovero per Grande intervento chirurgico</p>
--

	IPOTESI A: BASE – Art. 4.1 lett. A.1 del Capitolato	0 punti
<p>IPOTESI A: BASE</p> <p>In caso di ricovero per Grande intervento chirurgico come indicato nell'apposito allegato 1, l'Assicurato/a avrà diritto a un'indennità di Euro 100,00 per ogni giorno di ricovero per un periodo non superiore a 90 giorni per ogni ricovero. Qualora sia opzionato all'interno della scheda di offerta tecnica il massimale per grandi interventi le spese per le prestazioni di pre-ricovero e post-ricovero verranno rimborsate all'interno delle singole coperture purché siano effettuate nei 90 giorni antecedenti e nei 120 giorni successivi al ricovero. Alle predette spese si applicano le franchigie e gli scoperti relativi alle singole coperture. Qualora non sia opzionato all'interno della scheda di offerta tecnica il massimale per grandi interventi le spese per le prestazioni di pre-ricovero e post-ricovero verranno rimborsate all'interno delle coperture indicate alla successiva lettera B "EXTRAOSPEDALIERE".</p> <p>In caso di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale, i relativi ticket saranno rimborsati senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto.</p>		
	IPOTESI B: MIGLIORATIVA- In caso di sostituzione dell'articolo con il seguente	20 punti
<p>In caso di ricovero per Grande intervento chirurgico effettuato in Istituto di cura così come indicato nell'apposito allegato 1 al Capitolato, si applica una garanzia fino alla concorrenza di un massimale di Euro 10.000,00, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari dei medici) effettuati nei 90 giorni precedenti e relativi all'intervento stesso; • per gli onorari del/della Chirurgo/a, dell'Aiuto, dell'Assistente, dell'Anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento chirurgico; • per i diritti di sala operatoria, per il materiale di intervento ed apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento; • per l'assistenza medica e infermieristica, per le cure, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali, per esami post-intervento riguardanti il periodo di ricovero; • per rette di degenza; • per le spese rese necessarie dall'intervento e sostenute dopo la cessazione del ricovero per: esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, effettuati nei 120 giorni successivi al ricovero. <p>Per tale garanzia si applicherà una franchigia pari ad € 2.000,00 in caso di utilizzo del Network ed una franchigia pari ad € 3.000,00 in caso di non utilizzo del Network.</p> <p>In caso di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale, i relativi ticket saranno pagati senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto.</p> <p>*si precisa che la scelta dell'ipotesi B prevede l'inserimento dell'ulteriore Art. xxx – Indennità sostitutiva, che sarà normato come segue:</p> <p>La Società corrisponde un'indennità di Euro 100,00 per ogni giorno di ricovero per intervento in Ospedale e/o Casa di cura, con il massimo di 100 giorni per persona, se tutte le spese sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p>		

	IPOTESI C: MIGLIORATIVA- In caso di sostituzione dell'articolo con il seguente	15 punti
--	---	---------------------

In caso di ricovero per Grande intervento chirurgico effettuato in Istituto di cura così come indicato nell'apposito allegato 1 al Capitolato, si applica una garanzia fino alla concorrenza di un massimale di Euro 5.000,00, come segue:

- per gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari dei medici) effettuati nei 90 giorni precedenti e relativi all'intervento stesso;
- per gli onorari del/della Chirurgo/a, dell' Aiuto, dell' Assistente, dell' Anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento chirurgico;
- per i diritti di sala operatoria, per il materiale di intervento ed apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento;
- per l'assistenza medica e infermieristica, per le cure, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali, per esami post-intervento riguardanti il periodo di ricovero;
- per rette di degenza;
- per le spese rese necessarie dall'intervento e sostenute dopo la cessazione del ricovero per: esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, effettuati nei 120 giorni successivi al ricovero.

Per tale garanzia si applicherà una franchigia pari ad € 1.000,00 in caso di utilizzo del Network ed una franchigia pari ad € 2.000,00 in caso di non utilizzo del Network.

In caso di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale, i relativi ticket saranno pagati senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto.

*si precisa che la scelta dell'ipotesi C prevede l'inserimento dell'ulteriore Art. xxx - Indennità sostitutiva, che sarà normato come segue:

La Società corrisponde un'indennità di Euro 100,00 per ogni giorno di ricovero per intervento in Ospedale e/o Casa di cura, con il massimo di 100 giorni per persona, se tutte le spese sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.

	IPOTESI D: MIGLIORATIVA - In caso di sostituzione dell'articolo con il seguente	10 punti
<p>In caso di ricovero per Grande intervento chirurgico come indicato nell'apposito allegato 1, l'Assicurato/a avrà diritto a un'indennità di Euro 200,00 per ogni giorno di ricovero per un periodo non superiore a 90 giorni per ogni ricovero. Le spese per le prestazioni di pre ricovero e post ricovero verranno rimborsate all'interno delle coperture indicate alla successiva lettera B "EXTRAOSPEDALIERE".</p> <p>In caso di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale, i relativi ticket saranno rimborsati senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto.</p>		

<p>CRITERIO DI VALUTAZIONE 2</p> <p>Ricovero per intervento non compreso nei Grandi interventi e ricovero senza intervento</p>		
	IPOTESI A: BASE - Art. 4.1 lett. A.2 e Art. 5.1 lett. A.2 del Capitolato	0 punti

Polizza Base Art. 4.1 lett. A.2

In caso di ricoveri per interventi non rientranti nella lista di cui all'Allegato 1, e di ricoveri senza intervento, l'Assicurato/a avrà diritto a un'indennità giornaliera pari a Euro 100,00 per un massimo di 60 giorni per anno.

L'indennità non è prevista per le visite specialistiche, le analisi cliniche e gli esami strumentali eseguiti a solo scopo di diagnosi.

Sono esclusi gli interventi ambulatoriali e in day hospital dalla presente garanzia.

Polizza Premium Art. 5.1 lett. A.2

In caso di ricoveri per interventi non rientranti nella lista di cui all'Allegato 1, e di ricoveri senza intervento, l'Assicurato/a avrà diritto a un'indennità giornaliera pari a Euro 150,00 per un massimo di 60 giorni per anno.

L'indennità non è prevista per le visite specialistiche, le analisi cliniche e gli esami strumentali eseguiti a solo scopo di diagnosi.

Sono esclusi gli interventi ambulatoriali e in day hospital dalla presente garanzia

IPOTESI B: MIGLIORATIVA In caso di sostituzione degli articoli con il seguente per entrambe le opzioni "Base" e "Premium"

**5
punti**

IPOTESI B: MIGLIORATIVA

In caso di ricoveri per interventi non rientranti nella lista di cui all'Allegato 1 e di ricoveri senza intervento, si applica una garanzia, fino alla concorrenza di un massimale di Euro 2.000,00, come segue:

- per gli onorari del/della Chirurgo/a, dell'Aiuto, dell'Assistente, dell'Anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento chirurgico;
- per i diritti di sala operatoria, materiale di intervento e apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento;
- per l'assistenza medica e infermieristica, cure e trattamenti fisioterapici e rieducativi conseguenti all'intervento ed effettuati durante il periodo di ricovero, medicinali ed esami post-intervento riguardanti il periodo di ricovero;
- per le rette di degenza;
- per gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari dei medici), gli onorari medici per visite specialistiche, gli esami effettuati in Istituto di Cura o ambulatorio nei 90 giorni precedenti il ricovero;
- per gli onorari medici per visite specialistiche, esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, noleggio di apparecchi protesici e sanitari comprese carrozzelle ortopediche, effettuati in Istituto di Cura o ambulatorio nei 120 giorni successivi al ricovero.

Per tale garanzia si applicherà una franchigia pari ad € 200,00 in caso di utilizzo del Network ed una franchigia di €300,00 in caso di non utilizzo del Network.

In caso di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale, i relativi ticket saranno pagati senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto.

*si precisa che la scelta dell'ipotesi B prevede l'inserimento dell'ulteriore Art. xxx - Indennità sostitutiva che sarà normato come segue:

La Società corrisponde un'indennità di Euro 100,00 per ogni giorno di ricovero per intervento in Ospedale e/o Casa di cura, con il massimo di 100 giorni per persona, se tutte le spese sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.

CRITERIO DI VALUTAZIONE 3	
Intervento chirurgico ambulatoriale e in Day Hospital	
IPOTESI A: BASE – Art. 4.1 lett. A.3 del Capitolato	0 punti
<p>IPOTESI A: BASE</p> <p>In caso di interventi ambulatoriali e in Day Hospital effettuati in Istituto di cura o studio medico, si applica una garanzia fino alla concorrenza di un massimale di Euro 1.000,00, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari dei medici) effettuati nei 90 giorni precedenti e relativi all’intervento stesso; • per gli onorari del/della Chirurgo/a, dell’Aiuto, dell’Assistente, dell’Anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento chirurgico; • per i diritti di sala operatoria, per il materiale di intervento ed apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento; • per l’assistenza medica e infermieristica, per le cure, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali, per esami post-intervento riguardanti il periodo di ricovero; • per le spese rese necessarie dall’intervento e sostenute dopo la cessazione del ricovero per: esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, effettuate nei 120 giorni successivi al ricovero. <p>Per tale garanzia si applicherà una franchigia di Euro 200,00 per sinistro in caso di utilizzo del Network, e una franchigia di Euro 300,00 per sinistro in caso di non utilizzo del Network.</p>	
IPOTESI B: MIGLIORATIVA In caso di sostituzione dell’articolo con il seguente	10 punti
<p>IPOTESI B: MIGLIORATIVA</p> <p>In caso di interventi ambulatoriali e in Day Hospital effettuati in Istituto di cura o studio medico, si applica una garanzia fino alla concorrenza di un massimale di Euro 2.000,00, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari dei medici) effettuati nei 90 giorni precedenti e relativi all’intervento stesso; • per gli onorari del/della Chirurgo/a, dell’Aiuto, dell’Assistente, dell’Anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento chirurgico; • per i diritti di sala operatoria, per il materiale di intervento ed apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento; • per l’assistenza medica e infermieristica, per le cure, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali, per esami post-intervento riguardanti il periodo di ricovero; • per le spese rese necessarie dall’intervento e sostenute dopo la cessazione del ricovero per: esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, effettuate nei 120 giorni successivi al ricovero. 	

<p>Per tale garanzia si applicherà una franchigia di Euro 200,00 per sinistro in caso di utilizzo del Network, e una franchigia di Euro 300,00 per sinistro in caso di non utilizzo del Network.</p>	
<p>CRITERIO DI VALUTAZIONE 4</p> <p>Extraospedaliere: B.1 ALTA DIAGNOSTICA e B.2 VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO</p>	
IPOTESI A:	0 punti
<p>IPOTESI A: BASE – Premesso che il capitolato prevede per la garanzia i seguenti scoperti</p> <p>Per tale garanzia si applicherà lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 50,00 in caso di utilizzo del Network e uno scoperto del 30% con il minimo di Euro 65,00 in caso di non utilizzo del Network</p>	
IPOTESI B: MIGLIORATIVA:	10 punti
<p>IPOTESI B: MIGLIORATIVA – In caso di sostituzione dei commi riferiti agli scoperti con il seguente:</p> <p>Per tale garanzia si applicherà lo scoperto del 15% con il minimo di Euro 45,00 in caso di utilizzo del Network e uno scoperto del 25% con il minimo di Euro 60,00 in caso di non utilizzo del Network</p>	
<p>CRITERIO DI VALUTAZIONE 5</p> <p>Fisioterapia</p>	

	IPOTESI A: non compresa nel Capitolato	0 punti
	IPOTESI B: MIGLIORATIVA	5 punti

IPOTESI B: MIGLIORATIVA – In caso di inserimento della seguente garanzia

La Società provvede al pagamento delle spese per i trattamenti fisioterapici, a seguito di infortunio ed esclusivamente a fini riabilitativi, sempreché siano prescritte dal medico curante o da specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata e siano effettuate da personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa. Il limite di spesa per tale garanzia è pari a Euro 200,00 per sinistro/anno.

Non rientrano in copertura prestazioni effettuate presso palestre, club ginnico-sportivi, studi estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere anche se con annesso centro medico.

La Società dovrà autorizzare l’intero ciclo delle prestazioni e non le singole sedute.

La Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato/a.

In caso di utilizzo del Network alle spese sostenute è applicato uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 50,00 mentre in caso di non utilizzo del Network alle spese sostenute è applicato uno scoperto del 30% con il minimo di Euro 80,00.

CRITERIO DI VALUTAZIONE 6
Protesi ortopediche ed acustiche

	IPOTESI A: BASE – Art. 4.1 lett. D del Capitolato	0 punti
	<p>IPOTESI A: BASE</p> <p>La Società rimborsa le spese per l’acquisto di protesi ortopediche e acustiche con il limite del massimale di Euro 100,00.</p> <p>Per tale garanzia si applicherà uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 50,00 in caso di utilizzo del Network e uno scoperto del 25% con il minimo di Euro 80,00 in caso di non utilizzo del Network.</p>	
	IPOTESI B: MIGLIORATIVA In caso di sostituzione dell’articolo con il seguente	5 punti

IPOTESI B: MIGLIORATIVA	
<p>La Società rimborsa le spese per l’acquisto di protesi ortopediche e acustiche con il limite del massimale di Euro 200,00.</p> <p>Per tale garanzia si applicherà uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 50,00 in caso di utilizzo del Network e uno scoperto del 25% con il minimo di Euro 80,00 in caso di non utilizzo del Network.</p>	
CRITERIO DI VALUTAZIONE 7 Medicina Preventiva	
	0 punti
IPOTESI A: BASE – Art. 4.1 lett. E del Capitolato – primo comma ed Art. 5.1 lett. H del Capitolato – primo comma	
<p>IPOTESI A: BASE La Società provvede al pagamento delle prestazioni sottoelencate effettuate in strutture sanitarie convenzionate dalla Società, indicate dalla Centrale Operativa previa prenotazione.</p>	
	5 punti
IPOTESI B: MIGLIORATIVA In caso di sostituzione del primo comma con il seguente	
<p>IPOTESI B: MIGLIORATIVA La Società provvede al pagamento delle prestazioni sottoelencate effettuate sia in strutture sanitarie convenzionate dalla Società che non convenzionate. In quest’ultimo caso il rimborso sarà effettuato sino alla concorrenza dell’importo di € 200,00 per Assicurato/a.</p>	
CRITERIO DI VALUTAZIONE 8 Cure dentarie	
	0 punti
IPOTESI A: BASE – Art. 4.1 lett. F del Capitolato	

IPOTESI A: BASE		
<p>La Società rimborsa le spese per cure odontoiatriche e ortodontiche, comprese visite ed esami radiologici, e per acquisto e ribasamento di protesi odontoiatriche fino alla concorrenza del massimale indicato in Euro 200,00. Per tale garanzia si applicherà uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 50,00 in caso di utilizzo del Network, e uno scoperto del 25% con il minimo di Euro 100,00 in caso di non utilizzo del Network</p> <p>In caso di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale, i relativi ticket saranno pagati senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto.</p> <p>Si intende compresa anche l’igiene orale con ablazione del tartaro con il sottolimito di Euro 50,00 compreso nel massimale e non in aggiunta e senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto.</p>		
	IPOTESI B: MIGLIORATIVA In caso di sostituzione dell’articolo con il seguente	10 punti
<p>IPOTESI B: MIGLIORATIVA</p> <p>La Società rimborsa le spese per cure odontoiatriche e ortodontiche, comprese visite ed esami radiologici, e per acquisto e ribasamento di protesi odontoiatriche fino alla concorrenza del massimale indicato in Euro 300,00. Per tale garanzia si applicherà uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 50,00 in caso di utilizzo del Network, e uno scoperto del 25% con il minimo di Euro 100,00 in caso di non utilizzo del Network</p> <p>In caso di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale, i relativi ticket saranno pagati senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto.</p> <p>Si intende compresa anche l’igiene orale con ablazione del tartaro con il sottolimito di Euro 50,00 compreso nel massimale e non in aggiunta e senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto.</p>		
CRITERIO DI VALUTAZIONE 9		
Lenti e occhiali		
	IPOTESI A: BASE – Art. 4.1 lett. G del Capitolato	0 punti
<p>IPOTESI A: BASE</p> <p>La Società rimborsa le spese sostenute per l’acquisto di lenti (anche usa e getta giornaliere) e occhiali, per modifica visus o per prima prescrizione fino a concorrenza del massimale di Euro 100,00</p> <p>Alla prestazione si applica uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 50,00.</p>		

	IPOTESI B: MIGLIORATIVA In caso di sostituzione della clausola con la seguente	10 punti
<p>IPOTESI B: MIGLIORATIVA La Società rimborsa le spese sostenute per l’acquisto di lenti (anche usa e getta giornaliere) e occhiali, per modifica visus o per prima prescrizione fino a concorrenza del massimale di Euro 200,00</p> <p>Alla prestazione si applica uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 50,00.</p>		

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

Tutti i punteggi tabellari sono assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza, nell’offerta, della condizione migliorativa.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:

$$C_i = R_i / R_{max}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

R_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

R_{max} = ribasso percentuale più conveniente

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata secondo la seguente formula:

$$P_i = (C_i \times P) + T_i$$

dove

P_i = punteggio concorrente i-esimo;

C_i = coefficiente criterio di valutazione offerta economica, del concorrente i-esimo;

P = peso criterio di valutazione offerta economica (20);

Ti = totale punteggi tabellari relativi all’offerta tecnica del concorrente i-esimo.

Tutti i calcoli eseguiti per la determinazione dei coefficienti e dei punteggi verranno effettuati, come previsto nella piattaforma, con le seguenti modalità:

- il coefficiente è calcolato con 9 cifre decimali;
- il punteggio corrispondente al coefficiente è arrotondato a 2 cifre decimali.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini dell’anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il **giorno 18 novembre 2024**, alle **ore 10:30**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno **3 giorni prima** della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Gli operatori economici che hanno presentato offerta potranno seguire le attività di espletamento delle procedure telematiche direttamente dalla piattaforma. Nella scheda di dettaglio della

procedura è disponibile la sezione “Espletamento della gara” e relativo collegamento “Visualizza le fasi di gara” dal quale è possibile accedere alle fasi di espletamento della procedura, dall’apertura delle buste amministrative fino alla graduatoria (nel caso si rimanda al documento “Guida per la presentazione di un’offerta telematica” – capitolo “Espletamento della gara telematica”).

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la dichiarazione di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro sette giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20 le percentuali uniche di ribasso offerte.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L’offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida purché congrua.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. Il Broker provvederà a far emettere alla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria il contratto assicurativo del quale formano parte integrante e prevalente, su tutte le altre condizioni di polizza, il Capitolato speciale, l’offerta tecnica e l’offerta economica dell’aggiudicataria.

Il contratto dovrà essere sottoscritto, per l’aggiudicataria, dal Legale rappresentante della Compagnia di assicurazione, ovvero dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, o da un suo procuratore speciale da chi abbia i poteri di legale rappresentanza e, per l’Università, dal Legale Rappresentante. Il Capitolato speciale dovrà essere firmato in ogni parte e restituito contestualmente alla stipula del contratto.

Come espressamente indicato all’Art. 3.3 del Capitolato, per la gestione della polizza, la Stazione Appaltante dichiara di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, da parte del broker dell’Ateneo De Besi – Di Giacomo S.p.A. fino al 4 agosto 2025. E’ in fase di espletamento la procedura di gara per l’affidamento del prossimo appalto inerente il servizio di brokeraggio, della durata di 60 mesi a decorrere dal 5 agosto 2025.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato, ai sensi dell’art. 124 comma 2 del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni

finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza presente nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:

Codice etico e di comportamento:

<http://web.uniroma2.it/it/contenuto/codice-etico-e-di-comportamento>

PIAO 2024-2026:

https://web.uniroma2.it/it/percorso/amministrazione/sezione/piano_integrato

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 (“GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, nonché degli eventuali obblighi di legge, come previsto dall’art. 5 del GDPR.

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ai sensi dell’art. 4 del GDPR e ha le responsabilità previste dall’art. 24 del GDPR. Il Responsabile del Trattamento dei dati personali è l’aggiudicatario, ai sensi dell’art.28 del GDPR. Si indicano di seguito i riferimenti del Titolare del Trattamento e del rispettivo RPD: Università degli Studi di Roma Tor vergata, con sede legale in Via Cracovia, 50, CAP 00133, Roma, e-mail rettore@uniroma2.it, PEC rettore@pec.uniroma2.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile ai seguenti indirizzi e-mail rpd@uniroma2.it, PEC rpd@pec.torvergata.it. L’Università si impegna a fornire, nell’ambito della procedura regolata dalla presente procedura di gara e, in caso di vincita, nella stipula e nell’esecuzione del contratto, l’informativa per i fornitori “Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) per il trattamento dei dati personali di operatori economici (o loro legali rappresentanti) ai fini della stipula di contratti di appalto per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori, opere e gestione del contenzioso” reperibile al seguente link: <http://utov.it/s/privacy>.

LA DIRETTRICE GENERALE

F. to Dott.ssa Silvia Quattrocioche